



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DIFESA GRANDE" - TERMOLI (CB)  
 Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria "Difesa Grande"  
 Scuola dell'Infanzia "Via Volturmo" e Scuola Primaria "Via Po"  
 Scuola Secondaria di I grado "Difesa Grande"  
 Viale Santa Maria degli Angeli ☎ 0875/712904 - C.F. 91055150709  
 SITO WEB: [www.comprensivodifesagrande.edu.it](http://www.comprensivodifesagrande.edu.it)  
 PEC: [cbic857003@pec.istruzione.it](mailto:cbic857003@pec.istruzione.it)  
 PEO: [cbic857003@istruzione.it](mailto:cbic857003@istruzione.it)  
 Codice Univoco Istituto: UFIEAO



Al Personale docente e A.T.A.  
 Al Direttore S.G.A.  
 All'Albo d'Istituto  
 Al sito WEB

### COMUNICAZIONE N. 471

OGGETTO: **GREEN PASS per il personale scolastico.**

#### IL QUADRO NORMATIVO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge (D.L. n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università") che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate, l'art 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) così recita: "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**"

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione pecuniaria).

#### ESENZIONE GREEN PASS

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021. In essa è disciplinata la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di **specifiche e documentate condizioni cliniche** che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

È previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività educative e scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle **competenti autorità sanitarie** (medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale) in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha **validità massima fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali (vedasi la pagina MIUR al seguente link: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>).



#### **TAMPONE E GREEN PASS**

È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come **green pass provvisorio** per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successive note, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Tutto ciò premesso, e al fine di predisporre per tempo un ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si chiede di comunicare, entro le ore 12:00 di martedì 31 agosto 2021, il possesso del GREEN PASS e della relativa validità attraverso il link di seguito evidenziato:

**<https://forms.gle/3Gw53qriNv67tgF8A>**

l'accesso al form di Google moduli dovrà avvenire rigorosamente con account istituzionale ([nome.cognome@comprensivodifesagrande.edu.it](mailto:nome.cognome@comprensivodifesagrande.edu.it)).

Per maggiori approfondimenti collegarsi al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)